



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E MECCANICA

Emanato con D.R. n. 111 del 13 febbraio 2013 e modificato con D.R. n. 129 del 20 febbraio 2017



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica

Indice

Art. 1 - Finalità	2
Art. 2 - Definizioni	2
Art. 3 - Ambito di applicazione	3
Art. 4 - Organi del Dipartimento	3
Art. 5 - Il Direttore	3
Art. 6 - Il Direttore vicario	4
Art. 7 - Il Consiglio di Dipartimento	4
Art. 8 - La Giunta di Dipartimento	6
Art. 9 - Aree Didattiche	7
Art. 10 - Il Coordinatore di Area Didattica	7
Art. 11 - Il Collegio di Area Didattica	8
Art. 12 - La Commissione di Area Didattica	8
Art. 13 - Il Gruppo di Autovalutazione dei corsi di studio	9
Art. 14 - Corsi di studio inter-ateneo	9
Art. 15 - La Commissione Paritetica docenti-studenti	9
Art. 16 - Organizzazione della ricerca	10
Art. 17 - Corso di Dottorato	10
Art. 18 - Piano strategico del Dipartimento	10
Art. 19 - Programmazione della didattica e attuazione degli ordinamenti didattici	11
Art. 20 - Valutazione dell'attività didattica	11
Art. 21 - Funzionamento del Consiglio di Dipartimento, della Giunta di Dipartimento e dei Collegi di Area Didattica	11
Art. 22 - Norme transitorie	13
Art. 23 - Modifiche al Regolamento di Dipartimento	13

Capo I - Finalità e ambito di applicazione

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento determina l'organizzazione del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell'Università degli Studi di Trento e disciplina il funzionamento dei suoi organi, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni poste dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università degli Studi di Trento.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per Dipartimento, il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell'Università degli Studi di Trento;
 - b. per Direttore, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell'Università degli Studi di Trento;
 - c. per Decano, il professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica più anziano in ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, più anziano di età;
 - d. per docenti, i professori, i ricercatori di ruolo e a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell'Università degli Studi di Trento;
 - e. per ricercatori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) e b) L. 240/2010 e di cui alla L. 230/2005 del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell'Università degli Studi di Trento;
 - f. per Rettore, il Rettore dell'Università degli Studi di Trento;
 - g. per Senato Accademico, il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Trento;
 - h. per Statuto, lo Statuto dell'Università degli Studi di Trento;
 - i. per Regolamento Generale di Ateneo, il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Trento;
 - j. per Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Trento;



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica

- k. per Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Trento;
- l. per Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato, il Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato dell'Università degli Studi di Trento;
- m. per corsi di studio, i corsi di laurea, laurea magistrale, specializzazione di cui all'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, e i corsi di laurea e laurea specialistica di cui all'art. 3 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e successive modifiche;
- n. per Centri, i Centri di cui all'art. 26, comma 1, lett. b) e c) dello Statuto dell'Università degli Studi di Trento.

Art. 3 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento si applica a tutte le strutture organizzative del Dipartimento, ivi comprese quelle dei corsi di studio di cui il Dipartimento è struttura didattica responsabile.

Capo II - Organi del Dipartimento e loro funzioni

Art. 4 - Organi del Dipartimento

- 1. Sono organi deliberanti del Dipartimento, secondo le rispettive competenze:
 - a. il Direttore;
 - b. il Consiglio di Dipartimento;
 - c. la Giunta di Dipartimento;
 - d. le Commissioni di Area Didattica.
- 2. Sono organi consultivi del Dipartimento i Collegi di Area Didattica e i Gruppi di Autovalutazione dei corsi di studio.
- 3. Ai sensi delle previsioni statutarie è istituita nel Dipartimento la Commissione Paritetica docenti-studenti.
- 4. Il Consiglio di Dipartimento può attribuire con propria delibera alla Giunta di Dipartimento e alle Commissioni di Area Didattica potere deliberante su determinati provvedimenti di propria competenza.
- 5. Gli organi deliberanti di cui al comma 1 possono istituire, con propria deliberazione, commissioni o gruppi di lavoro con funzioni consultive o deliberative.

Art. 5 - Il Direttore

- 1. Il Direttore:
 - a. rappresenta il Dipartimento;
 - b. convoca il Consiglio e la Giunta di Dipartimento e li presiede;
 - c. coordina le politiche didattiche e scientifiche del Dipartimento, in collaborazione con la Giunta di Dipartimento, ed è responsabile dell'attuazione del piano strategico pluriennale, approvato dal Consiglio di Dipartimento;
 - d. cura l'attuazione delle delibere del Consiglio e della Giunta di Dipartimento e trasmette i provvedimenti e le comunicazioni degli organi centrali di Ateneo al Dipartimento;
 - e. cura l'attuazione delle delibere relative al piano dell'offerta formativa e alla programmazione didattica, adottando i provvedimenti necessari, compresi i bandi per l'affidamento esterno degli incarichi di docenza;
 - f. propone al Consiglio i criteri generali per l'assegnazione delle risorse destinate all'attività di ricerca e, una volta approvati, li applica ai fini della loro ripartizione;
 - g. è responsabile della gestione del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento e dell'utilizzo e gestione delle attrezzature, degli spazi e delle altre risorse assegnate al Dipartimento;
 - h. vigila sulle attività del Dipartimento e cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento e il funzionamento del Dipartimento;
 - i. rilascia il nulla osta all'affidamento ai professori e ricercatori del Dipartimento di insegnamenti presso altre strutture dell'Ateneo;



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica

- j. svolge le funzioni in materia di spesa a lui attribuite dal Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità e ogni altra funzione a lui assegnata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi vigenti;
 - k. può attribuire, nell'ambito delle sue competenze, specifici compiti e deleghe a singoli membri del Consiglio di Dipartimento;
 - l. esercita tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari a tempo pieno o a tempo definito che si impegnino a passare a tempo pieno qualora eletti, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei votanti, ed è nominato con decreto del Rettore. La seduta del Consiglio di Dipartimento che provvede all'elezione del Direttore è convocata e presieduta dal Decano del Dipartimento. La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto.
 3. Qualora risulti eletto un professore con afferenza anche ad un Centro, tale afferenza è revocata per l'intera durata del mandato di Direttore.
 4. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva.
 5. In caso di vacanza della carica di Direttore, il Decano del Dipartimento ne assume le funzioni fino all'entrata in carica del nuovo Direttore.

Art. 6 - Il Direttore vicario

1. Il Direttore, una volta eletto, designa tra i professori ordinari membri del Consiglio di Dipartimento un Direttore vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il Direttore vicario è nominato con decreto rettorale e resta in carica quanto il Direttore che lo ha designato.
3. Il Direttore può chiedere al Rettore la revoca del mandato al Direttore vicario.

Art. 7 - Il Consiglio di Dipartimento

1. Compongono il Consiglio di Dipartimento:
 - a. i professori ordinari, anche fuori ruolo, del Dipartimento;
 - b. i professori associati del Dipartimento;
 - c. i ricercatori di ruolo e a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 del Dipartimento;
 - d. i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010 e di cui alla L. 230/2005 del Dipartimento;
 - e. un rappresentante dei titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010 afferenti al Dipartimento;
 - f. una rappresentanza dei dottorandi afferenti al Dipartimento in numero pari a 1/10 rispetto ai professori di ruolo, fino a un massimo di 4 e comunque non inferiore a 2;
 - g. una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio di cui il Dipartimento è struttura didattica responsabile in numero pari a 1/5 rispetto ai professori di ruolo, fino a un massimo di 8 e comunque non inferiore a 3;
 - h. due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento.
2. Le elezioni delle rappresentanze di cui al comma 1, lett. e), f) e h), sono indette dal Direttore con proprio decreto, che indica la data delle elezioni, le modalità di presentazione delle candidature e la composizione della commissione elettorale. La commissione elettorale è composta da un professore di ruolo, che la presiede, da un ricercatore e da un membro del personale amministrativo del Dipartimento con funzione di segretario. Ogni elettore può esprimere una preferenza. Nel caso di parità prevale il candidato più anziano d'età.
3. I rappresentanti di cui al comma 1, lett. e), f) e g), durano in carica due anni; i rappresentanti di cui al comma 1, lettera h), durano in carica tre anni. Nel caso di decadenza di singoli rappresentanti di cui al comma 1, lettera g), prima del termine del mandato subentrano a essi i primi non eletti delle rispettive liste elettorali. Nel caso di decadenza di singoli rappresentanti di cui al comma 1, lett. e), f) e h), prima del termine del mandato si procede a elezioni suppletive per la parte restante del mandato. La mancata o parziale elezione delle rappresentanze di cui al comma 1, lett. e), f), g) e h), non pregiudica la costituzione e il regolare funzionamento del Consiglio di Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento è convocato ordinariamente ogni due mesi o quando almeno un quinto dei suoi membri ne faccia domanda motivata. La comunicazione con l'ordine del giorno è



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica

- inviata a tutti i componenti del Consiglio anche nel caso di convocazioni di sedute ristrette ad alcune componenti del Consiglio.
5. I professori associati partecipano a tutte le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso e le chiamate relative a posti di professore ordinario nonché le questioni relative alle persone dei professori ordinari.
 6. I ricercatori partecipano a tutte le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento con le stesse limitazioni di cui al precedente comma 5, estese alle deliberazioni concernenti la destinazione a concorso e le chiamate relative a posti di professore associato nonché le questioni relative alle persone dei professori associati e le chiamate relative a posti di ricercatore.
 7. I rappresentanti di cui al comma 1, lett. e), f) e h), partecipano a tutte le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento con le stesse limitazioni di cui al precedente comma 6, estese alle deliberazioni concernenti la destinazione a concorso di posti di ricercatore nonché le questioni relative alle persone dei ricercatori.
 8. I rappresentanti di cui al comma 1, lettera g), partecipano a tutte le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento con le stesse limitazioni di cui al precedente comma 7, estese alle deliberazioni concernenti il piano strategico pluriennale di Dipartimento e le pratiche relative all'attività di ricerca e di consulenza per conto di terzi.
 9. Il Consiglio di Dipartimento esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti in materia di ordinamento universitario e in particolare:
 - a. approva il Regolamento del Dipartimento, secondo quanto disposto dall'art. 23;
 - b. delibera in merito alla programmazione e organizzazione generale del Dipartimento;
 - c. sottopone al Senato Accademico una proposta di piano strategico pluriennale di Dipartimento contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato Accademico;
 - d. formula al Senato Accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere dei professori e dei ricercatori;
 - e. approva i criteri generali per l'assegnazione delle risorse destinate dall'Ateneo all'attività di ricerca, su proposta del Direttore;
 - f. approva gli Ordinamenti Didattici, i Regolamenti Didattici e la programmazione didattica annuale dei corsi di studio di cui il Dipartimento è struttura didattica responsabile;
 - g. delibera in merito all'istituzione e rinnovo del Corso di Dottorato e ne approva la programmazione didattica annuale;
 - h. delibera in merito all'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori del Dipartimento, coerentemente con le linee guida stabilite dal Senato Accademico;
 - i. delibera in merito all'istituzione e all'attivazione di nuove iniziative didattiche;
 - j. delibera in merito all'attuazione di programmi d'insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
 - k. delibera in merito alle proposte di istituzione e alla partecipazione del Dipartimento a Centri e ad altre strutture interdipartimentali o che prevedano la collaborazione con altre Università o enti di ricerca;
 - l. approva il documento annuale di autovalutazione dell'attività di ricerca e didattica predisposto dalla Giunta di Dipartimento;
 - m. delibera in merito alle domande di afferenza al Dipartimento, alle richieste di trasferimento ad altre strutture e alle domande di doppia afferenza a un Centro;
 - n. elegge i Coordinatori di Area Didattica;
 - o. svolge la funzione di organo consultivo del Direttore.
 10. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Dipartimento sono esercitate dal professore di ruolo di prima fascia con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, più giovane di età. In caso di sua assenza il Direttore nomina, seduta stante, il Segretario per la riunione. Il Segretario assiste il Direttore nello svolgimento delle sedute del Consiglio di Dipartimento e cura, assieme al Direttore, la stesura del processo verbale di ogni seduta. Il Segretario può essere coadiuvato, per la verbalizzazione, da un componente del personale amministrativo del Dipartimento designato dal Direttore.



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica

Art. 8 - La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento è composta dal Direttore, che la convoca e la presiede, dal Direttore vicario, dal Coordinatore del Corso di Dottorato e da quattro docenti a tempo pieno afferenti al Dipartimento che non ricoprono ruoli in organi di altre strutture dell'Ateneo, di cui tre eletti dal Consiglio di Dipartimento e uno nominato dal Direttore.
2. La composizione del Giunta di Dipartimento è allargata ai Coordinatori di Area Didattica e a tre studenti, designati tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento dai rappresentanti stessi, che partecipano alle sedute limitatamente alla trattazione delle tematiche relative alla didattica, al diritto allo studio e ai servizi agli studenti.
3. Le elezioni dei membri della Giunta sono indette dal Direttore con proprio decreto, che indica la data delle elezioni, le modalità di presentazione delle candidature e la composizione della commissione elettorale. La commissione elettorale è composta da un professore di ruolo, che la presiede, da un ricercatore e da un membro del personale amministrativo del Dipartimento con funzione di segretario.
Il diritto di elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento esclusi i rappresentanti degli studenti: ogni elettore può esprimere una preferenza. Nel caso di parità prevale il candidato più alto in ruolo, o, a parità di ruolo, con maggiore anzianità di servizio, o, a parità di anzianità di servizio, più anziano d'età. Possono presentare la loro candidatura anche i docenti che si trovano in regime di tempo definito, a condizione che si impegnino a optare, qualora eletti, per il tempo pieno.
4. I membri della Giunta di Dipartimento sono nominati con decreto del Direttore. Il mandato dei docenti membri della Giunta di Dipartimento dura tre anni accademici e può essere rinnovato una sola volta. Nel caso di decadenza di un membro della Giunta prima del termine del mandato si procede a elezioni suppletive o alla nomina secondo quanto previsto al comma 1 per la parte restante del mandato. Nel caso di decadenza anticipata del Direttore il membro designato dal Direttore resta in carica fino alla nomina del nuovo Direttore.
5. La Giunta di Dipartimento decade qualora il Consiglio di Dipartimento approvi a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti una motivata mozione di sfiducia proposta da almeno un terzo dei suoi componenti.
6. La Giunta di Dipartimento è convocata ordinariamente ogni mese o quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata. La convocazione con l'ordine del giorno della seduta è trasmessa a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento.
7. Qualora la Giunta di Dipartimento debba deliberare entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica o tramite videoconferenza, il Direttore può convocare una seduta telematica, nel corso della quale ciascun consigliere trasmette per posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di deliberazione.
8. Le riunioni della Giunta sono valide qualora vi partecipi la maggioranza dei componenti. La partecipazione può avvenire anche tramite videoconferenza, a condizione che almeno il Direttore e il Segretario siano presenti in sede.
9. La Giunta di Dipartimento ha i seguenti compiti:
 - a. coadiuva il Direttore nel coordinamento delle politiche scientifiche e didattiche del Dipartimento;
 - b. istruisce la proposta del piano strategico pluriennale di Dipartimento, secondo le linee guida approvate dal Consiglio di Dipartimento;
 - c. coadiuva il Direttore nella definizione dei criteri generali per l'assegnazione delle risorse destinate dall'Ateneo all'attività di ricerca e cura gli indirizzi generali per l'impiego delle risorse finanziarie del Corso di Dottorato;
 - d. redige un documento annuale di autovalutazione dell'attività di ricerca e didattica, anche sulla base della relazione di valutazione della didattica predisposta dalla Commissione Paritetica docenti-studenti e delle relazioni di autovalutazione predisposte dai Gruppi di Autovalutazione dei corsi di studio;
 - e. cura il coordinamento dei Collegi di Area Didattica e delle Commissioni di Area Didattica;
 - f. approva gli Ordinamenti Didattici e i Regolamenti Didattici dei corsi di studio, proposti dai rispettivi Collegi di Area Didattica, e li trasmette al Consiglio di Dipartimento per l'approvazione definitiva;
 - g. propone al Consiglio di Dipartimento l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori del Dipartimento, sulla base delle linee guida stabilite dal Senato Accademico e



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica

- della programmazione didattica annuale definita dai Consigli di Area Didattica e dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato, e delibera in merito agli altri incarichi di titolarità degli insegnamenti, agli incarichi di didattica integrativa e alle attività di supporto alla didattica e tutorato;
- h. delibera in merito agli atti regolamentari, all'utilizzo delle risorse finanziarie e alle iniziative per l'organizzazione e il coordinamento delle attività didattiche dei corsi di studio e provvede all'attuazione di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo per il servizio di tutorato e orientamento;
 - i. delibera in merito alle proposte di attivazione di procedure per l'attribuzione di assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010, e di borse di studio e per la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di ricerca e di consulenza;
 - j. delibera in merito ai contratti e convenzioni per attività di ricerca e di consulenza per conto di terzi, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento;
 - k. delibera in merito alla stipula di convenzioni con altre Università, enti pubblici e privati;
 - l. delibera in merito allo svolgimento di compiti didattici presso altri Atenei e alle autorizzazioni per missioni e congedi dei professori e ricercatori nei casi previsti dai regolamenti;
 - m. nomina i componenti delle Commissioni di Area Didattica, su proposta dei Coordinatori di Area Didattica, e i docenti componenti della Commissione Paritetica docenti-studenti.
10. Le funzioni di Segretario della Giunta di Dipartimento sono esercitate da un componente del personale amministrativo del Dipartimento, designato dal Direttore, che assiste il Direttore nello svolgimento delle sedute e cura, assieme al Direttore, la stesura del processo verbale di ogni seduta.
11. Le delibere adottate dalla Giunta di Dipartimento vengono trasmesse ai membri del Consiglio di Dipartimento che possono chiederne il riesame in Consiglio di Dipartimento.

Art. 9 - Aree Didattiche

- 1. Nel Dipartimento sono costituite le seguenti Aree Didattiche:
 - a. Area Didattica in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio;
 - b. Area Didattica in Ingegneria Civile;
 - c. Area Didattica in Ingegneria Edile-Architettura.
- 2. I corsi di studio di competenza delle Aree Didattiche sono indicati nell'annesso elenco 1. Le variazioni dei contenuti dell'annesso elenco 1 sono approvate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza dei suoi componenti e non costituiscono modifica al presente Regolamento.
- 3. Per ogni Area Didattica di cui al comma 1 sono istituiti i seguenti organi:
 - a. il Coordinatore di Area Didattica;
 - b. il Collegio di Area Didattica;
 - c. la Commissione di Area Didattica;
 - d. il Gruppo di Autovalutazione dei corsi di studio.

Art. 10 - Il Coordinatore di Area Didattica

- 1. Il Coordinatore di Area Didattica è eletto dal Consiglio di Dipartimento, sulla base di candidature, tra i professori di ruolo componenti del Collegio di Area Didattica.
Le elezioni sono indette dal Direttore con proprio decreto, che indica la data delle elezioni, le modalità di presentazione delle candidature e la composizione della commissione elettorale. La commissione elettorale è composta da un professore di ruolo, che la presiede, da un ricercatore e da un membro del personale amministrativo del Dipartimento con funzione di segretario. Ogni elettore può esprimere una preferenza. Nel caso di parità prevale il candidato più alto in ruolo, o, a parità di ruolo, con maggiore anzianità di servizio, o, a parità di anzianità di servizio, più anziano d'età.
- 2. Il mandato del Coordinatore dura tre anni accademici e può essere rinnovato per una sola volta.
- 3. Il Coordinatore nomina, tra i professori di ruolo componenti del Collegio, un Vice-coordinatore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 4. Il Coordinatore di Area Didattica convoca e presiede il Collegio di Area Didattica, la Commissione di Area Didattica e i Gruppi di Autovalutazione dei corsi di studio di competenza dell'Area Didattica.



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica

5. Il Coordinatore di Area Didattica è membro della Giunta di Dipartimento nella composizione allargata per la trattazione delle tematiche relative alla didattica, al diritto allo studio e ai servizi agli studenti.

Art. 11 - Il Collegio di Area Didattica

1. Compongono il Collegio di Area Didattica:
 - a. i professori e i ricercatori titolari di insegnamento nei corsi di studio di competenza dell'Area Didattica;
 - b. i ricercatori afferenti al Dipartimento non titolari di insegnamento che svolgono attività didattica nei corsi di studio di competenza dell'Area Didattica, su richiesta degli interessati, previa delibera della Giunta di Dipartimento;
 - c. una rappresentanza degli studenti, pari a tre studenti iscritti in uno dei corsi di studio di competenza dell'Area Didattica.
2. I rappresentanti degli studenti hanno mandato per i due anni accademici successivi alla loro elezione. Nel caso di decadenza di singoli rappresentanti nel corso del biennio, subentrano ad essi i primi non eletti delle rispettive liste elettorali. In mancanza di non eletti nelle liste il posto rimane vacante. La mancata o parziale elezione della rappresentanza non pregiudica la costituzione e il regolare funzionamento del Collegio di Area Didattica.
3. Il Collegio di Area Didattica è convocato e presieduto dal Coordinatore di Area Didattica. Partecipa alle sedute del Collegio un componente del personale amministrativo del Dipartimento, designato dal Direttore, che assiste il Coordinatore e svolge la funzione di segretario.
4. Il Collegio di Area Didattica è convocato ordinariamente ogni tre mesi o quando almeno un quinto dei suoi membri ne faccia domanda motivata.
5. Il Collegio di Area Didattica esprime pareri e proposte sulle questioni di carattere didattico relative ai corsi di studio di propria competenza. In particolare, ad esso sono affidate le seguenti attribuzioni:
 - a. programma e coordina le attività didattiche dei corsi di studio di propria competenza;
 - b. verifica i programmi dei singoli insegnamenti compresi nei corsi di studio e ne assicura il coordinamento;
 - c. formula gli Ordinamenti Didattici, i Regolamenti Didattici e la programmazione didattica annuale dei corsi di studio di propria competenza e li sottopone all'approvazione degli organi competenti;
 - d. discute collegialmente i documenti richiesti dal sistema di qualità dei corsi di studio predisposti dal Gruppo di Autovalutazione dei corsi di studio;
 - e. esprime pareri e proposte in merito all'istituzione di nuove iniziative didattiche;
 - f. esprime pareri e proposte in merito all'attribuzione dei compiti didattici per gli insegnamenti compresi nei corsi di studio di propria competenza e all'impiego ai fini didattici di personale non docente;
 - g. esprime pareri e proposte concernenti convenzioni tra l'Ateneo ed Enti pubblici e privati al fine di realizzare sperimentazioni di nuove attività didattiche istituzionali e attività di aggiornamento e riqualificazione professionale;
 - h. adotta, nell'ambito del coordinamento generale del Dipartimento, nuove modalità e attività didattiche e forme diversificate di studio e di frequenza di carattere sperimentale;
 - i. formula proposte alla Giunta di Dipartimento in merito all'acquisizione e all'utilizzo di attrezzature di laboratorio per la didattica.

Art. 12 - La Commissione di Area Didattica

1. La Commissione di Area Didattica è composta dal Coordinatore di Area Didattica, che la convoca e la presiede, da tre professori o ricercatori membri del Collegio di Area Didattica, nominati dalla Giunta del Dipartimento su proposta del Coordinatore, da uno studente designato tra i rappresentanti degli studenti nel Collegio di Area Didattica dai rappresentanti stessi e da un componente del personale amministrativo del Dipartimento, nominato dal Direttore, che svolge la funzione di segretario verbalizzante. La Commissione di Area Didattica è nominata con decreto del Direttore.
2. Il mandato dei componenti della Commissione dura un anno accademico e può essere rinnovato.



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica

3. La Commissione di Area Didattica, in conformità a quanto previsto dagli Ordinamenti e dai Regolamenti Didattici dei corsi di studio e sulla base delle linee guida definite dalla Giunta di Dipartimento:
 - a. delibera in merito alle pratiche relative ai piani di studio e alla gestione delle carriere degli studenti iscritti nei corsi di studio di competenza dell'Area Didattica;
 - b. delibera in merito alle pratiche relative all'accesso ai corsi di studio di competenza dell'Area Didattica;
 - c. delibera in merito alle autorizzazioni per visite di studio.

Art. 13 - Il Gruppo di Autovalutazione dei corsi di studio

1. Il Gruppo di Autovalutazione dei corsi di studio è composto dal Coordinatore di Area Didattica, che lo convoca e lo presiede, da tre professori o ricercatori designati dal Coordinatore di Area Didattica, da uno studente designato dai rappresentanti degli studenti nel Collegio di Area Didattica e da un componente del personale amministrativo del Dipartimento, designato dal Direttore, che svolge la funzione di segretario. Il Gruppo di Autovalutazione è nominato con decreto del Direttore.
2. Il mandato dei componenti del Gruppo di Autovalutazione dura un anno accademico e può essere rinnovato.
3. Il Gruppo di Autovalutazione dei corsi di studio è responsabile delle attività legate alla gestione del sistema qualità e alla compilazione della relativa documentazione.
4. Il Gruppo di Autovalutazione può avvalersi del contributo di rappresentanti delle parti economiche e sociali individuati dal Coordinatore.

Art. 14 - Corsi di studio inter-ateneo

1. Il Dipartimento è struttura didattica di riferimento per l'Università di Trento dei corsi di studio inter-ateneo indicati nell'annesso elenco 2. Le variazioni dei contenuti dell'annesso elenco 2 sono approvate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza dei suoi componenti e non costituiscono modifica al presente Regolamento.
2. La Giunta di Dipartimento delibera in merito all'affidamento degli insegnamenti nonché ai contratti di didattica integrativa, supporto alla didattica e tutorato dei corsi di studio inter-ateneo di cui all'annesso elenco 2.

Art. 15 - La Commissione Paritetica docenti-studenti

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti è costituita da un numero di studenti pari al numero dei corsi studio di cui all'annesso elenco 1, comma a, di cui un iscritto per ciascun corso di studio, individuati dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e nei Collegi di Area Didattica, e da un uguale numero di docenti designati dalla Giunta di Dipartimento, di cui uno con funzione di presidente.
2. La Commissione Paritetica è nominata con decreto del Direttore e resta in carica due anni accademici.
3. La Commissione Paritetica docenti-studenti svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori, e redige annualmente una relazione sullo stato e la qualità dell'attività didattica da inviare al Presidio di Ateneo per la qualità e al Nucleo di Valutazione.
4. La Commissione Paritetica è supportata da un componente del personale amministrativo del Dipartimento, designato dal Direttore, che svolge la funzione di segretario.
5. Per i corsi di studio inter-ateneo, di cui all'annesso elenco 2, le attività di monitoraggio di cui al comma 3 vengono svolte da una commissione docenti-studenti che prevede la partecipazione di docenti di entrambe le sedi consorziate. Tale commissione, la cui composizione è definita in accordo tra le sedi consorziate, relaziona alle Commissioni Paritetiche delle strutture didattiche competenti.



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica

Capo III - Organizzazione della ricerca e piano strategico

Art. 16 - Organizzazione della ricerca

1. Il Dipartimento opera per la realizzazione di obiettivi scientifici di ampio respiro disciplinare in diverse aree dell'Ingegneria, dell'Architettura e delle Scienze Applicate.
2. Il Dipartimento organizza le proprie attività di ricerca all'interno di aree tematiche, con il concorso di diversi settori di competenza.
Le aree tematiche rappresentano gli ambiti nei quali il Dipartimento opera e nei quali gli interessi scientifici dei suoi membri convergono principalmente attorno a grandi temi interdisciplinari. I settori di competenza raggruppano i professori e i ricercatori con competenze disciplinarmente omogenee, non necessariamente riconducibili a un unico settore scientifico disciplinare, e concorrono ai progetti di ricerca delle aree tematiche apportandovi specifici contributi disciplinari: essi esplicitano le competenze che distinguono il Dipartimento e ne costituiscono la dotazione scientifica.
3. Per l'organizzazione delle proprie attività e lo sviluppo dei progetti di ricerca e dei progetti tecnologici delle aree tematiche il Dipartimento costituisce laboratori di ricerca e promuove l'attivazione di centri universitari di ricerca.
I laboratori di ricerca sono strutture attrezzate in termini di locali, strumentazione e personale tecnico.
I centri universitari di ricerca sono orientati a finalità specifiche, con particolare riferimento ai processi di trasferimento di nuove tecnologie verso le applicazioni e allo sviluppo di programmi rispondenti a esigenze di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di formazione permanente; i centri universitari di ricerca possono prevedere la partecipazione di altre strutture dipartimentali o enti di ricerca nazionali e internazionali e la collaborazione con enti pubblici.
4. Il Dipartimento promuove, anche attraverso il portale web istituzionale e iniziative seminariali e di formazione avanzata, la diffusione verso l'esterno degli ambiti di interesse specifici dei settori di competenza e dei risultati della ricerca conseguiti all'interno delle aree tematiche.

Art. 17 - Corso di Dottorato

1. Il Dipartimento promuove l'alta formazione universitaria e la ricerca scientifica attraverso il Corso di Dottorato, curandone le proposte di istituzione e di rinnovo.
2. Il Corso di Dottorato è organizzato in indirizzi specialistici.
3. Il Coordinatore del Corso di Dottorato è membro della Giunta di Dipartimento.
4. Gli organi e le modalità di gestione del Corso di Dottorato sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato e dal Regolamento del Corso di Dottorato.
5. La Giunta di Dipartimento cura gli indirizzi generali per l'impiego delle risorse finanziarie del Corso di Dottorato.

Art. 18 - Piano strategico del Dipartimento

1. Il Dipartimento predispose una proposta di piano strategico pluriennale che definisce le linee di azione e di sviluppo del Dipartimento. La Giunta di Dipartimento istruisce la proposta di piano secondo le linee guida approvate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La struttura organizzativa delineata nell'art. 16, comma 2, costituisce il quadro di riferimento per la programmazione del Dipartimento. Le proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e la ripartizione delle risorse finanziarie per attività di ricerca sono formulate con riferimento ai settori di competenza, sulla base di idonei criteri di valutazione della produttività scientifica e del contributo dei settori di competenza alle aree tematiche e alle iniziative didattiche del Dipartimento.
3. La Giunta di Dipartimento si avvale della collaborazione di docenti di alto profilo scientifico ai fini della valutazione dei progetti di ricerca delle aree tematiche e della produttività scientifica.
4. Il piano è aggiornato periodicamente sulla base delle esigenze del Dipartimento, anche in relazione allo sviluppo di nuovi settori, e delle indicazioni provenienti dal Senato Accademico.



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica

Capo IV – Programmazione e valutazione della didattica

Art. 19 - Programmazione della didattica e attuazione degli ordinamenti didattici

1. Il Dipartimento stabilisce annualmente per ciascuno dei corsi di studio le attività didattiche offerte e le relative coperture, provvedendo secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, all'attribuzione degli impegni didattici e organizzativi dei docenti, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.
2. Il Dipartimento stabilisce annualmente il calendario accademico, specificando i periodi di lezione e i periodi destinati alle prove di esame.
3. Il Dipartimento provvede all'attuazione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui è struttura didattica responsabile e delibera le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, tenuto conto delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio e dei prerequisiti stabiliti per le attività formative.
4. Il Dipartimento definisce annualmente, per ogni attività formativa, le modalità di svolgimento e di esame, il numero di ore di attività didattica frontale, la sede e il periodo di svolgimento ed eventuali obblighi di frequenza specifici.
5. Il Dipartimento predispose un servizio di orientamento e tutorato finalizzato a fornire strumenti per accedere alle informazioni relative ai corsi di studio, alle attività formative, alle modalità di autovalutazione della preparazione iniziale, alle opportunità di studio all'estero e alle possibilità di occupazione o di prosecuzione degli studi in altri programmi formativi.
6. Il Dipartimento provvede al coordinamento dell'offerta didattica dei corsi di studio di cui è responsabile, ne disciplina il funzionamento attraverso atti regolamentari e provvede ad assicurare la compatibilità degli orari di lezione e delle strutture con le esigenze dell'offerta didattica.
7. Il Dipartimento predispose gli interventi necessari per il coordinamento di percorsi formativi in lingua straniera e della mobilità di studenti e docenti relativa a programmi formativi che prevedono il conseguimento di doppi titoli e di titoli congiunti o l'inserimento strutturato di periodi di studio all'estero.

Art. 20 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il Dipartimento discute collegialmente la relazione annuale sullo stato e la qualità dell'attività didattica predisposta dalla Commissione Paritetica docenti-studenti e i risultati della procedura di rilevamento annuale della qualità della didattica adottata dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
2. Il Dipartimento approva annualmente un documento di autovalutazione, anche sulla base della relazione di valutazione della didattica predisposta dalla Commissione Paritetica docenti-studenti e delle relazioni di autovalutazione predisposte dai Gruppi di Autovalutazione dei corsi di studio.
3. Il Direttore stabilisce le modalità secondo le quali i risultati della valutazione della qualità della didattica sono resi pubblici, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Capo V - Funzionamento degli organi collegiali

Art. 21 - Funzionamento del Consiglio di Dipartimento, della Giunta di Dipartimento e dei Collegi di Area Didattica

1. Convocazione e ordine del giorno
 - a. Il Presidente convoca l'organo tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno tre giorni. Il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza.
 - b. La convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all'ordine del giorno.
 - c. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente.
 - d. I componenti possono prendere visione presso la Segreteria di Dipartimento delle pratiche istruite e dei documenti disponibili relativi all'ordine del giorno della seduta.



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica

2. Svolgimento delle riunioni

- a. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto al voto su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno. Nel calcolo per la definizione del quorum strutturale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 8, sono esclusi gli assenti giustificati che abbiano trasmesso al Presidente una motivazione scritta della propria assenza prima dell'inizio della seduta. I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta.
- b. Qualora durante la seduta venga a mancare il numero legale, il Presidente può disporre la sospensione temporanea della seduta oppure l'aggiornamento a una nuova data.
- c. I componenti hanno diritto e sono tenuti a partecipare alle sedute degli organi con le sole esclusioni precisate nell'art. 7.
- d. Le sedute non sono pubbliche; il Presidente può invitare alla riunione soggetti esterni.
- e. Il componente che si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto a uno degli argomenti all'ordine del giorno è tenuto a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.
- f. In apertura di seduta il Presidente o almeno cinque componenti presenti possono proporre che argomenti non compresi nell'ordine del giorno siano inseriti in discussione o che sia modificato l'ordine di trattazione degli argomenti.
- g. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi in quell'organo, e la questione sospensiva, cioè che un dato argomento non debba discutersi in quella seduta dell'organo e vada rinviato a una successiva seduta, possono venir proposte da un componente prima che inizi la discussione.
- h. I componenti nel corso della discussione possono presentare per iscritto e illustrare emendamenti alle proposte di delibera, fatto salvo che sullo specifico punto all'ordine del giorno non sia stato diversamente disposto dall'organo e che tali emendamenti siano in contrasto con deliberazioni già espresse nella stessa seduta dell'organo.

3. Delibere

- a. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- b. L'espressione del voto è normalmente palese, salvo che una diversa modalità sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto e dai regolamenti, e si effettua, di regola, per alzata di mano. Si vota per appello nominale su proposta del Presidente o su richiesta di almeno cinque componenti presenti.
- c. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che l'organo ne differisca l'esecutività.
- d. I pareri e le delibere adottati in merito a provvedimenti di competenza di altri organi o strutture vengono trasmessi, a cura del Presidente, all'organo o struttura competente.

4. Verbalizzazione della seduta

- a. Il Segretario cura la redazione del verbale della seduta e lo sottoscrive insieme al Presidente dopo l'approvazione.
- b. Il Segretario riporta a verbale una sintesi degli interventi, le delibere motivate e i risultati delle votazioni.
- c. Ogni componente può chiedere che il verbale faccia specifica menzione della motivazione del proprio voto o astensione o che riporti integralmente il proprio intervento: in tal caso ne fornirà il testo scritto al Segretario nel corso della seduta.
- d. Il verbale è presentato per l'approvazione entro la seconda seduta successiva. Singole delibere o parti del verbale possono essere approvate nel corso della stessa seduta di adozione. Il verbale delle sedute del Consiglio di Dipartimento è trasmesso in originale alla Direzione generale, che ne cura l'archiviazione e la conservazione.
- e. Le eventuali proposte di correzione del verbale devono essere presentate per iscritto al Presidente prima della seduta in cui ne è prevista l'approvazione.
- f. Il Presidente può mettere a disposizione il verbale all'inizio della seduta nella quale l'approvazione del verbale è all'ordine del giorno e dichiararne l'approvazione a fine della seduta, qualora prima della fine della seduta non pervengano proposte di correzione in forma



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica

scritta. In caso di contestazioni che richiedano l'approfondimento di alcune questioni, il Presidente può rinviare l'approvazione del verbale alla seduta successiva.

- g. Tutti i componenti dell'organo possono prendere visione dei verbali, mentre i terzi possono accedere ai documenti approvati (solo per la parte che direttamente li riguarda) per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti e con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La pubblicità degli atti è assicurata anche dalla pubblicazione sull'apposita sezione del portale di Dipartimento, esclusi gli allegati.

Capo VI - Norme transitorie e finali

Art. 22 - Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data del decreto rettorale con il quale viene emanato.

Art. 23 - Modifiche al Regolamento di Dipartimento

1. Le modifiche al Regolamento del Dipartimento sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento.
2. Le proposte di modifica devono essere inoltrate dal Direttore ai componenti del Consiglio di Dipartimento almeno dieci giorni prima della seduta di Consiglio fissata per l'approvazione delle modifiche. Eventuali emendamenti possono essere presentati fino a tre giorni prima della seduta di Consiglio fissata per l'approvazione delle modifiche.
3. La procedura istruttoria è disposta dal Direttore; eventuali disposizioni specifiche concernenti la procedura di discussione e votazione sono approvate dal Consiglio su proposta del Direttore.
4. L'espressione del voto è palese.



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica

ANNESI AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E MECCANICA

Elenco 1: Corsi di studio di competenza delle Aree Didattiche

a) Corsi di studio ex D.M. 270/2004

Area Didattica	Corsi di studio
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio	Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio Laurea Magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Ingegneria Civile	Laurea in Ingegneria Civile Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
Ingegneria Edile-Architettura	Laurea Magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura

b) Corsi di studio ante D.M. 270/2004

Area Didattica	Corsi di studio
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio	Laurea in Ingegneria per il Controllo Ambientale (D.M. 509/1999) Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (D.M. 509/1999) Laurea Specialistica in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (D.M. 509/1999) Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (L. 341/1990)
Ingegneria Civile	Laurea in Ingegneria Civile (D.M. 509/1999) Laurea Specialistica in Ingegneria Civile (D.M. 509/1999) Laurea in Ingegneria Civile (L. 341/1990)
Ingegneria Edile-Architettura	Laurea Specialistica a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura (D.M. 509/1999)

Elenco 2: Corsi di studio inter-ateneo

Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia ¹	- afferente alla classe L-25 delle lauree in "Scienze e tecnologie agrarie e forestali"; - istituito in convenzione dall'Università degli Studi di Trento e dall'Università degli Studi di Udine, in collaborazione con la Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige.
Corso di laurea magistrale in Ingegneria Energetica ²	- afferente alla classe LM-30 delle lauree magistrali in "Ingegneria energetica e nucleare"; - istituito in convenzione dall'Università degli Studi di Trento e dalla Libera Università di Bolzano.

¹ Il corso di laurea inter-ateneo in Viticoltura ed Enologia è gestito dal Consiglio di corso di studio inter-ateneo, le cui funzioni sono specificate nel Regolamento Didattico del corso stesso, e dal Comitato di coordinamento, composto da due componenti per ciascuna delle parti, che cura l'organizzazione logistica e tecnica delle attività del corso di studio. Per l'Università di Trento sono membri del Comitato di coordinamento il Direttore di Dipartimento (o un suo delegato) e un altro docente designato dal Consiglio di Dipartimento.

² Il corso di laurea magistrale inter-ateneo in Ingegneria Energetica è gestito dal Consiglio di corso di studio inter-ateneo, le cui funzioni sono specificate nel Regolamento Didattico del corso stesso, e dal Comitato paritetico di coordinamento, composto da tre componenti per ciascuna delle parti, che ha funzioni propositive e di coordinamento, in particolare nell'ambito del processo di programmazione didattica annuale, al fine di stabilire il contributo richiesto a ciascun ateneo per l'erogazione dell'offerta formativa e l'organizzazione logistica delle attività formative, e svolge azione di monitoraggio del percorso formativo e degli esiti occupazionali dei laureati, finalizzata a definire eventuali modifiche dell'Ordinamento e del Regolamento didattico del corso di studio da sottoporre ai rispettivi organi. Per l'Università di Trento sono membri del Comitato paritetico di coordinamento il Direttore di Dipartimento (o un suo delegato) e altri due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento.